

STATUTO

Art. 1. E' costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e delle disposizioni in esso richiamate, la associazione di promozione sociale denominata: "Crescere InCampagna APS".

La associazione è apartitica , aconfessionale, indipendente, laica, asindacale, interetnica, e ripudia ogni forma di intolleranza e di violenza.

Art. 2. La associazione ha sede legale nel Comune di Scordia, presso la sede operativa di "InCampagna Rete" alla via c.da rasoli ,strada G. (zona industriale)

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito

Art. 3. L'associazione avrà durata illimitata.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2020.

Art. 4. L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

Art. 5. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione ha come finalità principali la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, sia nella sua forma selvatica che agricola e lo sviluppo di modelli educativi che portino al ripristino di un rapporto armonioso ed equilibrato tra l'Uomo e il suo ambiente. In ogni caso il fine generale è la promozione dei valori di pace, libertà, legalità, democrazia e tolleranza.

1.1. Finalità ambientali e naturalistiche

- 1.1.1. sostenere progetti, sia pubblici che privati, sia in forma di supporto economico che con il volontariato, finalizzati alla difesa dell'ambiente ed allo sviluppo dell'agricoltura naturale;
- 1.1.2. svolgere attività di monitoraggio e difesa dell'ambiente e del territorio;
- 1.1.3. promuovere lo sviluppo dell'agricoltura naturale come stile di vita, creando un contatto tra aziende agricole biologiche e volontari nazionali ed internazionali.
- 1.1.4. promuovere e gestire acquisti collettivi favorendo attività di commercio equo e solidale, attento al rispetto dell'uomo e dell'ambiente..
- 1.1.5. promuovere ed organizzare attività formative in ambito agricolo sia di livello amatoriale che professionale, sia per bambini che per adulti. Ad esempio corsi di orticoltura, potatura, innesto, irrigazione, ecc..

1.2. Finalità educative e sociali

- 1.2.1. promuovere uno stile di genitorialità più consapevole, che si ponga come obiettivo la creazione di relazioni equilibrate tra adulti e bambini basate sull'ascolto, la comprensione, la condivisione, l'empatia, la razionalità, il rispetto e la collaborazione;

- 1.2.2. diffondere uno stile di vita più a contatto con la natura e più sostenibile, basato sulla ricerca del benessere della persona nella sua globalità e di relazioni positive, costruttive e rispettose;
- 1.2.3. promuovere il riconoscimento della necessità per bambini e adulti di conoscere l'ambiente naturale tramite l'esperienza diretta, libera, spontanea e continuata nel tempo;
- 1.2.4. diffondere la pedagogia nel bosco e tutte le altre correnti di pensiero che avvicinano le persone a una connessione vera e profonda con la natura;
- 1.2.5. promuovere un pensiero pedagogico che rispetti la natura di ciascuno, i suoi ritmi, le sue aspirazioni, i suoi talenti e favorisca la libera espressione della potenzialità di ognuno.
- 1.2.6. promuovere un consumo consapevole e responsabile del cibo attraverso la scoperta dei cicli produttivi, l'apprendimento della tradizione gastronomica, la cultura del "mangiare insieme" e della convivialità come modalità di relazione.

.

Tale attività viene svolta in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti.

Art. 6. L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tale attività potrà essere esercitata come segue:

- 1.1. organizzare attività di volontariato a supporto di progetti (pubblici o privati) finalizzati alla salvaguardia del territorio, alla diffusione della biodiversità, alla prevenzione di processi di desertificazione e degrado ambientale;
- 1.2. raccogliere fondi per supportare economicamente progetti (pubblici o privati) finalizzati alla salvaguardia del territorio, alla diffusione della biodiversità, alla prevenzione di processi di desertificazione e degrado ambientale;
- 1.3. promuovere la cultura naturalistica e ambientale attraverso visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, ecc.. ;
- 1.4. organizzare il contatto tra i soci ed i partner che si occupano di agricoltura biologica e naturale. I progetti agricoli, mettendo a disposizione i propri spazi, consentiranno la libera circolazione dei soci che volontariamente contribuiranno alla vita e allo sviluppo dei singoli progetti, promuovendo così la diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l'uomo e la natura; Queste attività potranno avvenire sotto forma di campi lavoro o percorsi di turismo responsabile.
- 1.5. organizzare campi di lavoro per progetti specifici;
- 1.6. denunciare ogni tipo di abuso o illecito, da parte di privati o Istituzioni pubbliche, nei confronti dell'ambiente, della natura, dei beni culturali e della comunità;
- 1.7. promuovere con impegno diretto forme di riciclaggio, riuso, compostaggio e ogni altra attività che possa incidere sulla riduzione dei rifiuti nel territorio;
- 1.8. favorire, nell'ambito delle proprie attività, l'inserimento sociale ed il coinvolgimento di soggetti generalmente esclusi;

- 1.9. realizzare attività ludiche ed educative per la famiglia (laboratori, feste e gite) che prevedano attività e programmi indirizzati a specifiche fasce d'età (bambini in età prescolare, bambini e adolescenti, adulti, anziani) sia occasionali che continuativi;
- 1.10. organizzare occasioni di aggregazione e di confronto per le famiglie, prevedendo anche percorsi dedicati a fasce d'età e bisogni diversi, come percorsi per mamme, papà e neonati, o gruppi di gioco per bambini e adolescenti;
- 1.11. sostenere progetti di solidarietà tra le famiglie (scambio di materiali per la prima infanzia, giocattoli, vestiario, libri, etc.);
- 1.12. promuovere progetti per favorire l'incontro delle famiglie con servizi e professionisti che possano sostenerle e aiutarle;
- 1.13. diffondere buone pratiche per una vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, dall'autoproduzione all'espressione creativa tramite l'organizzazione di corsi, laboratori, seminari;
- 1.14. promuovere la conoscenza di tecniche costruttive sostenibili sia tramite l'organizzazione diretta di laboratori e corsi di bioarchitettura che tramite la promozione di eventi organizzati da terzi.
- 1.15. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.
- 1.16. L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri Enti, Istituzioni o Associazioni, ed essere destinataria di beni di altre Associazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

Art. 7. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative, attività di raccolta fondi; donazioni e lasciti

testamentari; rendite patrimoniali; contributi pubblici e privati. Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in

quanto rientranti in quelle di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto di interesse generale perseguita dall'associazione come sopra specificata;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all'eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 8. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

Art. 10. La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. E fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11. La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12. La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della

attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 13. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

Art. 14. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15. L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione,

diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe. Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Il voto può essere espresso anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della firma digitale.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Art. 17. L'organo di amministrazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea nella maggioranza tra i propri associati.

Esso dura in carica tre anni e non è ammessa la rielezione .

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 18. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Art. 19. L'organo di controllo è formato da tre membri tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 21. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D-Lgs. 117/2017.

Art. 22. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23. Gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente nel registro delle associazioni di promozione sociale. Non appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione dell'ente presso tale registro. La domanda di acquisto della personalità giuridica dell'ente verrà formulata, da parte degli amministratori, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2000 n. 361.

Art. 24. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore.